

COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA N. 83 DEL 14 DICEMBRE 2020

DIVIETO UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno, a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiale esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che il pericolo sussiste anche per la detonazione di detti materiali esplodenti che può provocare negli anziani, bambini ed animali stati di ansia e paura;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e lo sparo di petardi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di adozione di appositi atti interdettivi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

DATO ATTO pertanto di provvedere al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica che si potrebbe determinare consentendo lo sparo di petardi e simili;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 di tale legge;

RITENUTO opportuno e necessario procedere in merito;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili e urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

DI NON UTILIZZARE, per le motivazioni in premessa esplicitate, prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, sull'intero territorio comunale, per il periodo dal 24/12/2020 al 6 gennaio 2021.

INFORMA CHE

Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune e sulla home page del sito istituzionale dell'Ente;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- > a S.E. il Prefetto di Avellino;
- > al Ouestore di Avellino:
- > al Comando Stazione Carabinieri di Montella;
- > al Comando Polizia Municipale.

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale lì 14.12.2020

IL SINDACO Dott. Rizieri Buonopane